

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'applicazione del nuovo articolo 44 bis
del decreto dell'Assemblea federale concernente il latte, i latticini
ed i grassi commestibili (decreto sullo Statuto del latte)
del 29 settembre 1953**

(del 6 aprile 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge federale del 2 ottobre 1964 ha apportato delle modificazioni ad alcune disposizioni del vigente decreto sull'Assemblea federale concernente il latte, i latticini ed i grassi commestibili (decreto sullo Statuto del latte) del 29 settembre 1953.

Con le nuove disposizioni in primo luogo si è modificato l'articolo 21 e completato il medesimo con l'aggiunta dell'articolo 21 bis così da rendere libero lo smercio in negozio del latte pastorizzato, a condizione che i venditori di questo tipo di latte, nel caso non l'approntassero essi stessi, devono farne acquisto dalla latteria o dall'azienda produttrice locale o regionale.

In secondo luogo per ovviare alla possibilità di eludere la obbligatorietà cui è subordinata detta vendita si è completato l'articolo 44 con l'aggiunta dell'articolo 44 bis prevedente che i Cantoni, indipendentemente dal perseguimento penale, sono tenuti a vietare — per la durata da un mese ad un anno — lo smercio del latte pastorizzato ai venditori che si sottraggono a tale obbligatorietà.

L'applicazione delle nuove norme è stata affidata ai Cantoni con l'obbligo di designare il Servizio competente a pronunciare circa il previsto divieto nonchè l'Autorità che deve decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni da simile Servizio.

Ponendo mente alla sopravvenuta libertà dello smercio in negozio del latte pastorizzato, risulta evidente un maggiore accertamento sulla qualità del latte pastorizzato che, attraverso la vendita in negozio, viene destinato al consumo.

Vi sottoponiamo pertanto, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per la adozione, l'annesso disegno di decreto legislativo concernente l'applicazione del nuovo articolo 44 bis del decreto dell'Assemblea federale concernente il latte, i latticini ed i grassi commestibili (decreto sullo Statuto del latte) del 29 settembre 1953.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Beati

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'applicazione del nuovo articolo 44 bis
del decreto dell'Assemblea federale concernente il latte, i latticini
ed i grassi commestibili (decreto sullo Statuto del latte)
del 29 settembre 1953

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il nuovo articolo 44 bis del decreto dell'Assemblea federale concernente il
latte, i latticini ed i grassi commestibili (decreto sullo Statuto del latte) del 29
settembre 1953;

visto il messaggio 6 aprile 1966 n. 1359 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'Ufficio cantonale del latte è il servizio cantonale competente all'applicazione delle misure previste dall'art. 44 bis del decreto dell'Assemblea federale concernente il latte, i latticini ed i grassi commestibili (decreto sullo Statuto del latte) del 23 settembre 1953.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è l'autorità di ricorso contro le decisioni prese dall'Ufficio cantonale del latte in applicazione del precedente articolo.

I ricorsi sono da presentare, su carta semplice, in due copie, entro il termine di 15 giorni.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.